



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
Settore Gestione Demanio Idrico

**A tutti i Sindaci dei Comuni delle Province di
Cosenza, Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia**

Alla Provincia di Cosenza
protocollo@pec.provincia.cs.it

Alla Provincia di Catanzaro
protocollo@pec.provincia.catanzaro.it

Alla Provincia di Crotona
protocollogenerale@pec.provincia.crotone.it

Alla Provincia di Vibo Valentia
protocollo.provinciavibovalentia@asmepec.it

All'ANAS Spa
anas.sarc@postacert.stradeanas.it
ct.calabria@postacert.stradeanas.it

Alla Rete Ferroviaria Italiana
rfi-dpr-dtp.rc@pec.rfi.it

Alle Ferrovie Della Calabria
segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com

Al Consorzio di Bonifica dei Bacini Settentrionali Cosentini
bacinisettrionali@pec.it

Al Consorzio di Bonifica dei Bacini Meridionali Cosentini
consorzio@pec.bacinimeridionali.it

Al Consorzio di Bonifica dei Bacini dello Jonio Cosentino
segr.consorziojonio.cs@pec.it

Al Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese
bonificalamezia.protocollo@pec.it

Al Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese
bonificacz@pec.it



Al Consorzio Di Bonifica Ionio Crotonese
consorzioioniocrotonese@pec.it

**Al Consorzio di Bonifica
Tirreno Vibonese**
bonificavibo@pec.it

Alla So.Ri.Cal. S.p.a.
generale.soricalspa.it@pec.it

Alla SNAM RETE GAS Spa
snamretegas@pec.snamretegas.it

All'Azienda Calabria Verde
direzione generale@pec.calabriaverde.eu

Alla Protezione Civile Regionale
protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it

AI CO.R.A.P.
protocollo@pec.corap.it

e p.c.

Al Sig. Prefetto di Cosenza
protocollo.prefcs@pec.interno.it

Al Sig. Prefetto di Catanzaro
protocollo.prefcz@pec.interno.it

Al Sig. Prefetto di Crotona
protocollo.prefkr@pec.interno.it

Al Sig. Prefetto di Vibo Val.
protocollo.prefvv@pec.interno.it

**Autorità di Bacino Distrettuale
Dell'Appennino Meridionale**
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

OGGETTO: Problematiche corsi d'acqua. Precisazioni.

In merito alle problematiche sui corsi d'acqua e agli interventi preventivi di pulizia periodica da effettuarsi sul reticolo idrografico regionale, al fine di chiarire le rispettive competenze in ambito fluviale, sono state prodotte dalla Regione Calabria le seguenti note con valenza di Circolari scrivente e dal Dipartimento "Protezione Civile" le seguenti note:

- Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" - Prot. n. 369444 del 12/08/2022 - già trasmessa agli Enti in indirizzo;
- Dipartimento "Protezione Civile" - Prot. n. 374081 del 23/08/2022 - allegata alla presente.



Considerato che sono pervenute, presso il Settore "Gestione Demanio Idrico" dello scrivente Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente", da parte di alcuni Comuni, segnalazioni che non tengono conto dei contenuti delle sopra citate note, lo scrivente Dipartimento ritiene opportuno fare alcune precisazioni attraverso un quadro sintetico e immediato.

Le competenze dei Soggetti interessati, in ambito fluviale, sono quelle definite dalla L.R. 34/2002 "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e dal R.D. 523/1904 "Testo unico sulle opere idrauliche".

La legge Regionale suddetta distingue **solo due precise tipologie di interventi** sui corsi d'acqua, avendo con questo ripartito l'intero quadro delle rispettive competenze di ciascun Soggetto:

A interventi sulle opere;

B interventi di piccola manutenzione finalizzati alla difesa del suolo ed al pronto intervento idraulico.

Non sono previste altre tipologie di lavori, per cui tutte le possibili lavorazioni, in ambito fluviale, rientrano inequivocabilmente o nell'una o nell'altra tipologia.

A - interventi sulle opere idrauliche in alveo

A seguito della revisione operata con la L.R. n. 14/2015, la Regione Calabria ha riassunto le competenze sulle opere idrauliche, pertanto allo stato attuale il Settore "Gestione Demanio Idrico" dello scrivente Dipartimento è responsabile esclusivamente della "Realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione". (ART. 88 comma 1 lett b) della L.R. n. 34/2022 competenze a suo tempo assegnate alle provincie).

I soggetti competenti sono quelli individuati dal Rd. 523/1904 per come di seguito evidenziato:

- Per le opere nei centri abitati sono competenti **i Comuni ed i Privati** (Art. 10 del Rd. 523/1904 - vedi Appendice A);
- Per le opere al di fuori dei centri abitati sono competenti **i possessori frontisti** (Art. 12 del Rd. 523/1904 - vedi Appendice B);
- Per le opere stradali e ferroviarie sono competenti **gli Enti proprietari e/o gestori degli attraversamenti o delle strade affiancate agli alvei** (Art. 12 del Rd. 523/1904 - vedi Appendice C)

B - Interventi manutentivi dell'alveo

- Per la manutenzione sono competenti **i Comuni** salvo le competenze dei **Consorzi di Bonifica**, con i quali i proprietari terrieri siano regolarmente consorziati. (ART. 89 comma 1 lett a) lett c) della L.R. n. 34/2022 - vedi Appendice D)

La piccola manutenzione di cui alla L.R. 34/2002 non può che riguardare la semplice eliminazione della vegetazione o dei sedimenti accumulatisi nell'alveo, attraverso uno scotico superficiale da non



confondersi con un intervento di risagomatura idraulica, ben più complessa. Per la realizzazione è necessario un preventivo studio idrologico-idraulico da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale. Tale piccola manutenzione è anche definita idraulicamente "ordinaria", poiché oltre alla sua limitatezza e semplicità, introduce anche il concetto di consuetudine.

Asportando infatti solo lo strato superficiale, come anzidetto, non si modifica la sezione idrica, non si ha necessità di uno studio idrologico-idraulico, non si incide sull'assetto idraulico, avendo più appropriatamente richiamato anche la sua importante periodicità.

E' del tutto evidente che, quando gli interventi manutentivi non vengono eseguiti sistematicamente, si hanno un progressivo accumulo di sedimenti ed una maggiore diffusione vegetativa, che necessitano di impegni più consistenti. Ma tale condizione, derivante esclusivamente dal mancato adempimento, aggrava l'onere e le responsabilità comunali e non può certamente avere per effetto la variazione dell'ordine delle competenze, stabilito dalle Norme sopra citate.

I progetti degli interventi di sistemazione idraulica, viceversa, per la maggiore consistenza dovuta alla revisione delle sezioni originarie e alla realizzazione di opere idrauliche, se inseriti nella banca dati del "Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo" (ReNDIS), possono trovare attuazione attraverso specifici finanziamenti attraverso il coordinamento del Settore regionale "Interventi a Difesa del Suolo".

- **Per gli interventi nei tratti interessati dai corsi d'acqua gli Enti proprietari degli attraversamenti strutture.** (Art. 12 del Rd. 523/1904) APPENDICE C

Riguardo la manutenzione degli alvei delle aree rurali, poiché la Norma introduce anche le competenze consortili, richiamando in questo l'onere dei privati, nello stesso spirito della legge questo ufficio può autorizzare gli stessi proprietari ad eseguire in proprio gli interventi. Pertanto qualora gli stessi volessero raggrupparsi, consorziarsi o eseguire in proprio i lavori a tutela della propria proprietà, concetto peraltro ripreso dal richiamato art. 12 del RD 523/1904 sulla competenza delle opere di difesa, dovranno presentare un'ideale documentazione per il nulla osta di rito, coinvolgendo eventualmente il comune per il necessario coordinamento.

Riguardo gli attraversamenti stradali e ferroviari, per come precisato in precedenza, gli Enti proprietari/gestori delle infrastrutture devono provvedere alla manutenzione periodica degli stessi. La presenza di impalcati in alveo a tutti gli effetti, in mancanza di luci e di franchi di sicurezza adeguati, costituisce una indubbia pericolosità idraulica. Per tale ragione è necessario mantenere assolutamente libere le sezioni e le luci degli attraversamenti per non aggravare ulteriormente la criticità idraulica presente.

Le operazioni di pulizia e di ripristino dell'efficienza idraulica non devono mai riguardare esclusivamente il tratto di attraversamento, ma devono essere estese per un tratto significativo a monte e a valle del ponte, in modo da essere perfettamente efficaci.

Dal sintetico estratto del sopra citato quadro normativo, risulta evidente che, in ambito fluviale, le responsabilità, derivanti da mancati interventi sui corsi d'acqua, **sono esclusivamente definite in funzione delle singole competenze stabilite dalla legge.**



Alla luce di quanto sopra, emerge che il Settore "Gestione Demanio I
Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente", le cui competenze sono esclusivamente quelle di cui all' ART. 88 comma 1 lett b) della L.R. n. 34/2022 per come già specificato, non può in nessun caso rispondere né della manutenzione degli alvei, né dell'insufficienza delle opere di attraversamento di ciascun corso d'acqua ricadente nelle Province di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone, né tantomeno della vigilanza, che deve essere di pertinenza dei Presidi Comunali.

Si precisa, a titolo di completezza delle informazioni, che lo scrivente Settore non ha competenze di polizia idraulica per cui la stessa deve essere considerata in capo ad altri soggetti.

Si invitano, pertanto, i Sindaci in indirizzo, quali Autorità di Protezione Civile, oltre ad attuare agli interventi di urgenza stabiliti dalle norme, a vigilare sui corsi d'acqua del proprio territorio, interessando direttamente e tempestivamente i soggetti competenti e informando lo scrivente Dipartimento.

Si porta, inoltre, a conoscenza dei Sindaci in indirizzo che, per espletare lavori di manutenzione ordinaria nei corsi d'acqua di cui all'ART. 89 comma 1 lett a) lett c) della L.R. n. 34/2022 (vedi Appendice D), possono stipulare appositi Protocolli d'Intesa con l'Azienda Calabria Verde, in cui i Comuni rivestono il ruolo di "Enti Convenzionati" e la medesima Azienda Calabria Verde quello di "Ente Attuatore".

Si precisa, infine, che qualora ricorrano ragioni di-somma urgenza, gli interventi a tutela della pubblica incolumità da parte degli Enti preposti, non necessitano di preventiva autorizzazione da parte del Settore "Gestione Demanio Idrico".

Distinti saluti

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Siviglia

Allegato:

- Nota Dipartimento "Protezione Civile" – Prot. n. 374081 del 23/08/2022 –

APPENDICI:

- **APPENDICE A** - "Appartengono alla quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane. Esse si eseguono e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa e in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati ...ecc..." (Art. 10 del Rd. 523/1904);
- **APPENDICE B** - " Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo ... " (Art. 12 del Rd. 523/1904)
- **APPENDICE C** - " I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada." (Art. 12 del Rd. 523/1904)
- **APPENDICE D** - " Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative e i compiti concernenti: a) la polizia idraulica e il pronto intervento disciplinato dal r.d. 523/1904 e dal r.d. 2669/1937 - c) l'esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica " (ART. 89 comma 1 lett a) lett c) della L.R. n. 34/2022)





Regione Calabria

Dipartimento Protezione Civile

Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni della Regione Calabria
Alle province di Catanzaro
Cosenza
Crotone
Vibo Valentia

Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria

All'ANAS Spa
anas.sarc@postacert.stradeanas.it
anas.calabria@postacert.stradeanas.it

Alle Ferrovie della Calabria
segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com

Alla Rete Ferroviaria Italiana
rfi-dpr-dtp.rc@pec.rfi.it

Ai Consorzi di Bonifica della Calabria

All'Azienda Calabria Verde
Pec:direzione generale@pec.calabriaverde.eu

Regione Calabria
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
Pec:dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

e p.c. Alle Prefetture di Catanzaro
Cosenza
Crotone
Vibo Valentia
Reggio Calabria

OGGETTO: Comunicazione inerente interventi di pulizia periodica sul reticolo idrografico regionale, da eseguirsi a fini di prevenzione.

Al fine di una adeguata prevenzione in ordine ai dissesti idrogeologici ed idraulici, considerato i cambiamenti climatici in atto e l'approssimarsi della stagione invernale, si ritiene opportuno richiamare alcune norme che, se adeguatamente applicate, ridurrebbero notevolmente i rischi diretti e indotti a cui è sottoposto l'intero territorio regionale, nella consapevolezza che la mitigazione di tali fenomeni necessita di un'azione sinergica da parte dei vari soggetti attuatori pubblici e privati. Pertanto di seguito si riportano alcuni estratti normativi che individuano competenze e attività in capo a ciascuno sei soggetti sopra citati.

La **Legge Regionale n. 34/2002 "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali"** prevede:

- art. 87 "Funzioni della Regione" - comma 1

- lett.b) – delimitazione e declassificazione del demanio idrico;

- lett.e) - delimitazione delle aree a rischio idrogeologico.....;

- lett.i) - i) finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico....;

- art. 88 "Funzioni delle province" comma 1 - oggi in capo alla Regione ai sensi della L.R. 14/2015,

- lett. b) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;

- lett. d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dal R.D. n. 523/1904, dal R.D. n. 2669/1937 e dal R.D. n. 1775/1933;

-art. 89 "Funzioni dei Comuni" - comma 1,

- lett. a) - la polizia idraulica e il pronto intervento disciplinato dal R.D. 523/1904 e dal R.D. 2669/1937, l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

- lett. c) - l'esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica.

Altre competenze in materia sono individuate da alcuni articoli del **Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523**, che di seguito si riportano:

- art. 10 – appartengono alla 5ª categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane. Esse si eseguono e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali;

- art. 12 - I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella Amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

((Se essi goveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concordare in ragione dell'utile che ne risentiranno. Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti la costruzione delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'articolo 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che all'opera risentono beneficio)). Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi in onformità del disposto del Capo II, quando concorra l'assenso degli interessati secondo l'art. 21;

- art. 64 - I lavori di acque aventi per unico oggetto gli scoli o i bonificamenti e migliorie dei terreni, sono a carico esclusivo dei proprietari;

- art. 93 - Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti.

Inoltre i possessori o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione, ai sensi del **Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368 e in particolare a seguito di quanto sancito all'art. 140 comma 1 lettere a/b/c/f**, debbono:

- a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
- b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c) estirpare, per lo meno due volte all'anno, nei mesi di aprile e settembre od in quelle stagioni più proprie secondo le diverse regioni, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
- f) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade.

Anche il **Codice Civile** individua competenze in materia di idraulica fluviale, come si evince dagli articoli seguenti:

- art. 915 - Riparazione di sponde e argini - qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi, previa autorizzazione del tribunale, che provvede in via d'urgenza. Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dalla esecuzione delle opere stesse.

- art. 916 - Rimozione degli ingombri - le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.

- art. 917 - Spese per la riparazione, costruzione o rimozione - tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae. Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Si rammentano altresì i contenuti degli **artt. 31, 32, e 33 del D. Lgs 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)** e ss.mm.ii., inerenti la manutenzione delle ripe, la condotta delle acque nei fossi delle strade e la loro conservazione, la manutenzione dei canali artificiali e dei manufatti sui medesimi che si trovano in prossimità del confine stradale, nonché i contenuti della **Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 11/09/2013 "Disposizioni in materia di presidi idraulici ed idrogeologici sul territorio..."**, che oltre ad incaricare l'ex AFOR, oggi Azienda Calabria Verde, dell'attuazione del primo livello di operatività dei medesimi presidi, denominato "Monitoraggio del Rischio Idraulico", ha esplicitato l'attività corrispondente a tale livello di operatività che sostanzialmente prevede, da parte di personale afferente ad ogni singolo presidio, un sopralluogo periodico sui tronchi fluviali finalizzato al monitoraggio delle possibili situazioni di criticità per il rischio idraulico, con possibilità di effettuare anche operazioni di manutenzione ordinaria del demanio e specifiche azioni di "pronto intervento idraulico".

Per quanto sopra esposto, al fine di avviare una corretta attività di prevenzione e di controllo, soprattutto in quelle aree a più alto rischio idrogeologico quali a titolo esemplificativo zone urbanizzate, intersezioni dei corsi d'acqua con le infrastrutture viabili e ferroviarie, ecc, si invitano i soggetti proprietari o gestori delle reti infrastrutturali, i singoli presidi idraulici e soprattutto gli uffici preposti di codesti Comuni, a mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per attuare e integrare quanto contenuto nella presente comunicazione, anche in relazione a quanto previsto nei rispettivi Regolamenti di Polizia Urbana e Rurale, nonché nella Pianificazione Comunale di Protezione Civile.

Inoltre, qualora le circostanze riscontrate lo richiedessero, si raccomanda di procedere all'emanazione di specifiche Ordinanze in ottemperanza agli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000, nonché agli artt. 6 e 12 del D. Lgs 1/2018 che individuano, rispettivamente, il Sindaco quale Ufficiale di Governo con poteri di Ordinanze Contingibili e Urgenti, il Sindaco quale autorità comunale di protezione civile con compiti di predisporre tutte le attività indifferibili ed urgenti finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità.

Il Funzionario

Francesco Bruno

Il Dirigente Generale

Domenico Costarella